



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF045

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	ROTTAMAZIONE CARTELLE - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 2/2017; ART. 6 DL 193/2016; TELEFISCO 2017; RF022/2017
CIRCOLARE DEL	10/03/2017

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla rottamazione delle cartelle. Tra le precisazioni più rilevanti si cita quanto segue:

- cartella rateizzata: se la 1° rata/soluzione unica non viene pagata interamente alla scadenza, la definizione non si perfeziona e si può tornare al vecchio piano di dilazione
- definizione parziale: è limitata alla singola "partita" all'interno del ruolo, cioè a quanto è rinvenuto dal singolo procedimento di controllo (controllo automatizzato; accertamento; ecc.)
- ruolo con sole sanzioni: sono definibili, rimanendo dovute le eventuali spese esecutive
- ruoli definibili: sono quelli "trasmessi" telematicamente all'agente della riscossione entro il 31/12/2016
- contenzioso: viene confermato quanto sostenuto a Telefisco 2017: il contenzioso prosegue e la rottamazione limita i suoi effetti alla quota di imposta eventualmente dovuta in base alla sentenza.

Con la recente CM 2/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla definizione agevolata dei ruoli introdotta dall'art. 6 DL 193/2016.

In tale documento restano sostanzialmente confermati i chiarimenti già anticipati a Telefisco 2017

AMBITO OGGETTIVO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Come noto, la definizione agevolata comprende

- **qualsiasi somma "iscritta a ruolo"**, salvo **alcune fattispecie tassativamente previste**
- **"affidata" all'Agente della riscossione** nel periodo tra il **1/01/2000** ed il **31/12/2016**.

NEW

Affidamento del ruolo: l'Agenzia **conferma** che il momento rilevante per l'affidamento:

- è quello in cui l'Ente impositore trasmette telematicamente, su base quotidiana, il "flusso di carico" al Consorzio Nazionale dei concessionari della riscossione (che li inoltra al concessionario competente)
- non rilevando la "consegna" formale del ruolo (dunque, vi rientrano i ruoli consegnati tra il 16 ed il 31/12/2016, anche se considerano consegnati il 10 gennaio, ex art. 4 DM 321/99).

TIPOLOGIA DI ATTO - ACCERTAMENTI ESECUTIVI/AVVISO DI ADDEBITO INPS

L'art. 6 DL 193/2016 include nell'ambito della definizione agevolata:

- ➔ sia le **cartelle di pagamento**
- ➔ che le **somme affidate** all'Agente della riscossione **senza formazione di un "ruolo"**:
 - ✓ **avvisi di accertamento esecutivi**
 - ✓ **"avvisi di addebito" dell'Inps.**



N.B.: deve trattarsi di importi trasmessi ad Equitalia per la riscossione e, dunque, di:

- **avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 2/10/2016**, per i quali, dunque, sono decorsi i 30 gg previsti dallo spirare dei 60 gg a disposizione per il pagamento in esso intimato
- atti conseguenti agli "avvisi bonari" (impagati) inviati dall'Inps.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

SOMME ESCLUSE DALLA "ROTTAMAZIONE"

Non possono essere oggetto di definizione agevolata:

- a) **dazi e accise** (in quanto risorse proprie della UE) ed **IVA riscossa all'importazione**
- b) recupero di **aiuti di Stato** (art. 16 Reg. UE 2015/1589 del 13/07/2015)
- c) crediti derivanti da condanne della **Corte dei conti**
- d) multe/ammende/sanzioni pecuniarie per **condanne penali**
- e) **voce residuale: le sanzioni diverse** da quelle irrogate per violazioni:
 - di natura tributaria
 - di natura previdenziale/assistenziale.

SANZIONI NON DEFINIBILI: l'Agenzia conferma che non hanno natura tributaria le sanzioni:

- riferite all'utilizzo di lavoratori "in nero" (art. 3 c. 3 e 5 DL 12/2002)
- irrogate a soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici



INTERMEDIARI ABILITATI: in relazione alle sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale ed alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per i procedimenti di irrogazione sanzioni emanati in base alla normativa vigente:

- successivamente al 1/01/2007: sono definibili (in quanto hanno natura tributaria)
- anteriormente a tale data: non sono definibili

COSTO DELLA ROTTAMAZIONE

Per procedere alla **definizione agevolata** il contribuente dovrà procedere a versare:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e cioè:
 - a titolo di **imposte e tributi**
 - a titolo di **contributi** previdenziali e assistenziali Inps e Inail
- gli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**
- **aggio** (che è confermato vada **rideterminato sulle somme dovute** a seguito di rottamazione)
- **spese per le procedure esecutive** e per **notifica della cartella** di pagamento (€ 5,88).

rimanendo non dovuti i soli importi riferiti:

- ➔ **alle sanzioni**
- ➔ **agli interessi "di mora"** (decorrenti dalla notifica della cartella)

AGGIO DOVUTO: l'Agenzia conferma che l'aggio dovuto va **abbattuto in modo proporzionale** all'importo rottamato (senza, dunque, considerare le sanzioni).

NEW

CARTELLA PER SOLE SANZIONI

L'Agenzia **conferma** la possibilità di procedere alla definizione delle cartelle che contengono **sole sanzioni**; in tal caso chiarisce che rimangono dovute le sole somme dovute a titolo di *"remunerazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione"*.

Considerato che l'aggio va rideterminato sugli importi dovuti a seguito della rottamazione (e che non va calcolato sul rimborso delle spese esecutive e delle spese di notifica), si deve desumere che importi dovuti saranno limitati a rimborso delle spese per le azioni esecutive.

Esempi: è il caso delle sanzioni irrogate

- per la compilazione del quadro RW e per l'omessa separata indicazione in Unico dei cd. "costi black list"
- delle sanzioni irrogate agli intermediari abilitati.

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nota: nel caso in cui non risultasse dovuto alcun importo (es: cartella per sole sanzioni priva di spese esecutive), la definizione richiede solo la presentazione del mod. DA1

CARTELLA IN VIA DI RATEAZIONE

Come noto, la definizione agevolata è ammessa anche per i soggetti **che hanno già pagato parzialmente il debito** in presenza di un **piano di rateazione** precedentemente concesso.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLE CARTELLE RATEIZZATE

Nel caso di rateazione in corso la CM 2/2017 **conferma che:**

- ➔ il solo **integrale pagamento della 1° o unica rata**
- ➔ determina la **revoca della dilazione precedentemente concordata** (senza alcuna possibilità di richiedere nuovamente la dilazione di pagamento delle somme che residuano)


Dunque il contribuente con un piano di rateazione in corso che abbia presentato la dichiarazione di definizione agevolata:

- laddove **non dovesse procedere ad alcun versamento dell'unica/prima rata** oppure procedesse a effettuare un **versamento incapiente o tardivo di tale importo**
- **non decade dal piano di dilazione**, potendo proseguire a versare le relative rate come se non avesse presentato il mod. DA1.

CM 2/2017: a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017. A tale data:

1. se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere, in base a quanto stabilito dalla lett. c) del predetto comma 8;
2. se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata:
 - si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito, a norma del comma 4 dell'art. 6, non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione;
 - il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica

Con riguardo, invece, alle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima, ugualmente si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione. In tal caso però il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in quanto la stessa è stata automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata..



REQUISITI D'ACCESSO

L'Agenzia non affronta i requisiti all'accesso alla definizione agevolata, subordinati al fatto che:

- **risultino adempiti i versamenti con scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016**
- nel caso di **rateazione concessa prima del 24/10/2016**.

RATE IMPAGATE ANTERIORI AL 1/10/2016: la CM 2/2017 non prende posizione nel merito; secondo Equitalia (convegno ODCEC Roma):

- opera l'art. 31 Dpr 602/73, che regola la priorità del pagamento ai debiti più remoti
- dunque vanno **pagate anche le rate non pagate scadute anteriormente ad ottobre 2016**.

Esempio: non è pagata la rata di settembre 2016; il pagamento effettuato ad ottobre 2016 sarà imputato alla rata di settembre, rimanendo da pagare anche la rata di ottobre, per l'accesso alla rottamazione

Inoltre, il versamento delle rate dovute:

- **può avvenire anche tardivamente** (sono dovuti anche gli interessi di mora relativi al tardivo versamento di tali rate)
- purché **entro il 31/03/2017** (termine entro cui presentare il mod. DA1).

DEFINIZIONE PARZIALE

In generale il contribuente che intenda definire:

- solo alcuni ruoli indicati all'interno della medesima cartella
- solo alcuni carichi all'interno del medesimo ruolo

è tenuto a compilare lo specifico prospetto contenuto nel mod. DA1.

Tuttavia si poneva il problema di individuare in modo preciso quali fossero i carichi definibili; a tal fine l'Agenzia assume una posizione restrittiva, chiarendo che:

- ⇒ per **singolo carico** deve intendersi la **singola "partita di ruolo"** (non frazionabile nella rottamazione)
- ⇒ **non è dunque ammesso definire i diversi "articoli di ruolo"** contenuti nella "partita" (come lasciavano intendere le istruzioni al mod. DA1)
- ⇒ la partita è "**ordinariamente riferita al singolo procedimento di controllo concluso dall'ufficio con un atto impositivo o di liquidazione**".

NEW



Nota: in sostanza, andrà fatto riferimento al singolo atto compiuto dall'ufficio, dovendosi procedere a definire tutti i tributi (relativi oneri accessori) in esso contenuti.

Considerato poi che l'ufficio procede quasi sempre ad emettere un singolo ruolo per ciascun atto di accertamento/controllo automatizzato, ciò significa

- non poter suddividere gli importi risultanti da ciascun singolo ruolo
- mentre si potrà procedere a tale suddivisione nel caso in cui la cartella contenga ruoli distinti (come avviene spesso nel caso di notifica della cartella successiva alla prima, dove Equitalia riepiloga le somme dovute al fine di evitare la prescrizione).

Esempio1: l'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per omessa fatturazione riguardante Ires, Irap ed Iva; ha emesso il ruolo che contiene tutte tali imposte, unitamente alle sanzioni e agli interessi.

Il contribuente non potrà suddividere nella definizione tra le diverse imposte, dovendole definire tutte.

Esempio2: l'Agenzia ha notificato un avviso bonario per omesso pagamento di 3 liquidazioni periodiche, procedendo ad emettere ruolo in seguito al mancato pagamento dell'avviso bonario.

Il contribuente non potrà limitarsi a definire a definire solo alcuni omessi pagamenti.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA							
CODICE FISCALE: R55MRAS0A01H501X				REGIONE O ZONA:			
NUMERO CARTELLA: 122 2015 00112233 44				GRUPPO: 0099			
n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2015/005100	5242	2011	1	79,50	3,20	VE2011/12345 27012012AL470AA
2	2015/005100	5243	2011	1	87,70	2,22	VE2011/12345 27012012AL470AA
3	2015/005100	5354	2011	1	17,90	0,83	VE2011/12345 27012012AL470AA
4	2015/005100	5242	2011	1	79,50	3,20	VE2011/7890 12082011AL470BB
5	2015/005100	5243	2011	1	55,55	2,19	VE2011/7890 12082011AL470BB
6	2015/005100	5354	2011	1	17,90	0,83	VE2011/7890 12082011AL470BB
Totale					298,15	19,75	(dati di riepilogo della presente cartella)
Importo totale della cartella						euro 317,90	
Pagamento rata unica						euro 317,90	

articoli di ruolo

non definibili
autonomamente

Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)	
VE2011/12345	27012012AL470AA
VE2011/12345	27012012AL470AA
VE2011/12345	27012012AL470AA
VE2011/7890	12082011AL470BB
VE2011/7890	12082011AL470BB
VE2011/7890	12082011AL470BB

LA RINUNCIA AL CONTENZIOSO IN CORSO

Nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata si dovrà indicare la **pendenza o meno di giudizi** che hanno per oggetto carichi cui si riferisce la definizione agevolata e l'eventuale l'assunzione dell'impegno **a rinunciare agli stessi giudizi**:

- ➔ se **non** sono pendenti giudizi per i carichi ai quali si riferisce la definizione agevolata
- ➔ o se tali giudizi siano pendenti.

ROTTAMAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

La norma non procede ad alcuna distinzione tra i ruoli emessi, risultano "rottamabili" anche:

- le iscrizioni a titolo provvisorio in presenza di impugnazione (anche derivanti da accertamenti esecutivi)
- i ruoli "straordinari" emessi in via anticipata in caso di timore nella riscossione.

L'Agenzia, confermando quanto anticipato a Telefisco 2017, **chiarisce che il contenzioso non si estingue.**

In particolare l'agenzia ritiene che **la rottamazione** delle cartelle:

- a) **in generale**:
 - **non estingue il contenzioso in essere**
 - **ma si limita a definire le somme "in gioco", limitatamente a quanto rottamato** non potendo comportare il rimborso (in caso di vittoria) di quanto versato con la rottamazione
- b) **in deroga**: il contenzioso si estingue (per cessata materia del contendere) laddove sia rottamato l'intero importo oggetto del contenzioso (è il caso di impugnazione della cartella di pagamento).

Per degli esempi si rimanda, dunque, alla RF 023/2017, a commento di Telefisco 2017.